

APPROVATO CON DELIBERA N. 23 DEL 19/06/2018



**Regolamento recupero morosità alloggi ad uso
abitativo e ad uso diverso di abitazione**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' or 'F' with a long vertical stroke extending downwards.

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Soggetti beneficiari

Art. 3 - Durata dei piani di rateizzo ed acconti

Art. 4 – Decadenza dal beneficio di rateizzo

Art. 5 – Casi speciali

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'f' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

Art. 1 – Oggetto

1. La presente regolamentazione disciplina la concessione di dilazioni di pagamento nei casi di morosità composta sia dai canoni che dagli oneri condominiali e/o da eventuali indennità risarcitorie calcolate secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, relativi ad immobili ad uso abitativo e ad uso diverso di abitazione, secondo quanto previsto dalla direttiva per il recupero delle morosità arretrate degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sicilia emanata dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana con nota prot. 56395 del 02/12/2014.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere la concessione di un piano di rateizzo i seguenti soggetti che non siano già sottoscrittori di precedenti piani:

a) gli assegnatari;

b) gli occupanti senza titolo di alloggi e locali commerciali aventi idoneità alla regolarizzazione del rapporto locativo;

c) i conduttori in attesa di voltura;

d) i conduttori di alloggi e locali commerciali a qualsiasi titolo la cui posizione è in attesa di perfezionamento;

2. Per coloro che siano già stati sottoscrittori di piani di rateizzi in corso e non rispettati viene consentita l'applicazione - per una sola volta - del riaddebito degli importi precedentemente detratti nel caso di mancato pagamento di oltre tre rate del piano di rateizzo.

3. Non è ammessa la rateizzazione di un importo parziale rispetto all'intera morosità di cui al comma precedente se non nel caso di contestuale pagamento della restante parte di detta morosità.

Art. 3 - Durata dei piani di rateizzo ed acconti

1. Condizioni reddituali di fascia 1 - 2 - 3 - 4 -5.

Tabella che tiene conto della capacità reddituale del nucleo familiare e del carico debitorio da estinguere:

Fasce di reddito	DEB	ITO	ACCONTO	FINO A €. 2500	FINO A €. 5000	FINO A €.7500	FINO A €.10.000	OLTRE €.10.000
1	AD	FINO	€. 0,00	72 RATE	96 RATE	120 RATE	120 RATE	120 RATE

	€10.000		MENSILI	MENSILI	MENSILI	MENSILI	MENSILI
2	FINOAD 20.000	€ 10% DELL' IMPORTO	48 RATE MENSILI	72 RATE MENSILI	96 RATE MENSILI	120 RATE MENSILI	120 RATE MENSILI
3	FINO AD 25.000	€ 30% DELL' IMPORTO	36 RATE MENSILI	60 RATE MENSILI	72 RATE MENSILI	96 RATE MENSILI	120 RATE MENSILI
4	FINO AD 30.000	€ 30% DELL' IMPORTO	24 RATE MENSILI	48 RATE MENSILI	72 RATE MENSILI	96 RATE MENSILI	120 RATE MENSILI
5	FINO AD 35.000	€ 30%DELL' IMPORTO	12 RATE MENSILI	24 RATE MENSILI	36 RATE MENSILI	60 RATE MENSILI	96 RATE MENSILI

2. L'adesione al piano di rateizzazione prevede il pagamento di un acconto il cui importo varia al variare del reddito annuo percepito dell'assegnatario, in particolare:

- a) fino ad €. 10.000,00 non è previsto il pagamento di alcun acconto;
- b) da €. 10.000,00 ad €. 20.000,00 è previsto il pagamento di un acconto pari al 10% della morosità preesistente;
- c) da €. 20.000,00 in poi è previsto il pagamento di un acconto pari al 30% della morosità preesistente;

3. Le rate hanno scadenza mensile;

4. L'inquilino può scegliere un piano di rateizzazione a lui meno favorevole rispetto a quello attribuito in base alla tabella;

5. E' ammessa l'estinzione anticipata del piano di rateizzo, con ricalcolo degli interessi di dilazione gravanti sulle rate non ancora scadute alla data del pagamento estintivo.



1. Il mancato pagamento di oltre tre rate del piano di rientro sottoscritto ai sensi del presente regolamento o il mancato pagamento di oltre tre mensilità di canoni locativi ed accessori non ricompresi nel piano di rientro comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione e l'avvio o la ripresa della procedure amministrative e giudiziali per il recupero coattivo delle somme e degli immobili nonché comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'assegnazione.

Art. 5 – Casi speciali

1. L'Ente valuterà, attraverso il parere reso da apposita Commissione, costituita dal Dirigente dell'Area Gestionale e inquilinato e il Capo Servizio Morosità, i casi - obbligatoriamente documentati e dietro specifica richiesta - di particolare disagio della fascia degli utenti meno abbienti, impossibilitati all'adempimento contrattuale del pagamento dei canoni e/o degli eventuali importi derivanti da piani di rateizzazioni in precedenza formalizzati, potendosi procedere ad eventuali riduzioni della parte di importi dovuti per mora ed interessi, ovvero con diversa altra rielaborazione dei piani di rateizzo.

2. Le rate mensili nel caso di un' elevata morosità e in caso di condizioni economiche particolarmente disagiate dell'assegnatario potranno essere autorizzate con una rateizzazione del debito in n.120 rate mensili, di cui le prime 60 per un importo pari al canone ordinario e le ulteriori 60 per il residuo debito, o comunque sino al totale estinzione dello stesso solo per le fasce 1 e 2;

